



COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 17/06/2021

Cod. Ente: 10956

ORIGINALE

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2021 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2021 - CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE DEL TRIBUTO.

Adunanza ordinaria di prima convocazione.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì DICIASSETTE mese di giugno alle ore 21.00 in Cavenago di Brianza nella sede del Comune, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. La seduta è pubblica.

Risultano presenti/assenti i Signori:		P	A
Fumagalli	Davide	Si	
Biffi	Giacomo	Si	
Barteselli	Pierluigi	Si	
Lettieri	Vincenzo	Si	
Erba	Irene		Si
Colombo	Clara	Si	
Rigato	Michela	Si	
Usai	Davide	Si	
Baioni	Alessandra	Si	
Baragetti	Davide	Si	
Demartis	Giovanni Antonio	Si	
Tresoldi	Ivano		Si
Corsini	Laura Felicia Franc	Si	
Totale presenti/assenti		11	2

Assiste il Vicesegretario Comunale Reggente dott. Proietti Filippo Maria, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Consigliere Sig. Vincenzo Lettieri.

Il Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in Legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2020 e richiamato in particolare l'articolo 43 che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che secondo l'articolo 1 commi 654 e seg. della Legge n. 147/2013, il tributo TARI è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento delle strade pubbliche;

RICHIAMATO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale stabilisce:

- che la tariffa sia composta da una **parte fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una **parte variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- specifici criteri, sulla base dei quali tali costi, desunti dal piano finanziario sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra due macroclassi di utenze, **domestiche** e **non domestiche**;
- l'adozione di un “**metodo normalizzato**” al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO l'art.1 comma 651 della Legge n. 147/2013 il Comune, nella commisurazione della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;

RILEVATO CHE l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

VISTO CHE l'ARERA ha approvato la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

ATTESO CHE l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RICHIAMATI:

- la variazione al comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013 per effetto del DL. 16/2014 con eliminazione del limite del 7% sul costo complessivo del servizio, previsto per il finanziamento di riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle elencate nel comma 659; il Comune può coprire tali costi attraverso la fiscalità generale;
- l'art. 18 comma 2 lett. d) del D. Lgs 22/97 e Linee Guida Ministeriali Tares che prevede l'assimilabilità quantitativa e qualitativa dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 654 bis della Legge n.147/2013(inserito dal D.L. 78/2015 art 7, comma 9) che cita "tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale prevista nell'art c.49 del D. Lgs 22/97, alla tariffa integrata ambientale prevista dall'art238 del D. Lgs n. 152/2006, nonché il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art 14 del D.L.. 201/2011 convertito con la Legge n. 214/2011;

DATO ATTO CHE il Comune è tenuto all'approvazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) entro i termini per l'approvazione del bilancio e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno è tenuto a trasmetterne copia all'Osservatorio nazionale sui rifiuti;

VISTI:

- il Piano Economico Finanziario per l'anno 2021, redatto ex metodo tariffario rifiuti di cui alla delibera 443/2019/R/RIF dell'autorità di regolazione energia reti ambiente (ARERA), così come presentato all'Amministrazione Comunale dal soggetto gestore (Società CEM Ambiente S.p.A) con prot. 643/2021 in data 19.02.2021;
- l'acquisizione di tale relazione da parte dell'Ente;
- l'asseverazione del PEF in conformità alle previsioni dell'articolo 6 della deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e s.m.i., trasmessa con prot. 2065/2021 dalla Società Paragon Business Advisors srl;
- l'allegazione di tale documentazione come parte integrante e sostanziale al presente atto;

VISTO l'art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, che conferma che *“la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”*;

RITENUTO pertanto opportuno dover provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti – TARI, per l'anno 2021, così come risultanti dall'elaborazione prodotta e riassunte nel prospetto riportato nell'allegato “C” al presente atto”, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999;

DATO ATTO che la riscossione della tassa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, confermato, per l'anno 2021, dalla Provincia di Monza e Brianza nella misura del 5% della T.A.R.I.;

ESAMINATO l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio Gestione Rifiuti) per l'anno 2021 e ritenuto meritevole di approvazione;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, così come modificato dal D.L. 34/2019 convertito in L. n. 58/2019 (Decreto Crescita) il quale testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...»;

«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime »;

«15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Ritenuto infine di stabilire le scadenze per l'anno 2021 come di seguito:

- prima rata: **30 settembre 2021;**

- seconda rata: **15 dicembre 2021**;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso in data 17.06.2021 dal Responsabile del Settore Finanziario Dott. Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso in data 17.06.2021 dal Responsabile del Settore Finanziario Dott. Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

All'unanimità dei voti espressi da n. 11 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare il "PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E RELAZIONE ANNO 2021", allegato al presente atto sotto la lettera "A" quale sua parte integrante e sostanziale, in quanto propedeutico alla formazione delle tariffe della TARI anno 2021.
3. Di trasmettere tale PIANO FINANZIARIO e la Relazione accompagnatoria, unitamente a copia della presente deliberazione, all'Osservatorio Nazionale dei rifiuti, in base alle disposizioni di legge.
4. Di approvare, sulla base del Piano Finanziario di cui sopra, le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche relative alla gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2021, così come riassunte nei prospetti di cui all'allegato "C" alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
5. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021.
6. Di dare atto che le tariffe, oggetto di approvazione, sono state determinate in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR N. 158/1999, così come previsto dal comma 651, art. 1 della Legge n. 147/2013 e che le stesse e/o il Piano finanziario in questione verranno eventualmente variati qualora intervenissero modifiche legislative.
7. Di dare atto che sull'importo della TARI 2021 si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Monza e Brianza per l'anno 2021 del 5% (cinque per cento).

8. Di stabilire per l'anno 2021 le scadenze delle rate TARI, come segue:
- prima rata: **30 settembre 2021**;
 - seconda rata: **15 dicembre 2021**;
9. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l'apposito Portale del Federalismo fiscale al fine della sua pubblicazione.
10. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

=====

Allegati: A. Piano Economico Finanziario
B. Asseverazione P.E.F.
C. Tariffe Tari 2021
pareri

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Vincenzo Lettieri
f.to digitalmente

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE

dott. Filippo Maria Proietti
f.to digitalmente